



## UN PORTALE APERTO SUL CAOS

Gian Domenico Caiazza

Solo pochi giorni fa un autorevole Tribunale della Libertà ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un assai importante sequestro preventivo, solo perché il sistema operativo della cancelleria non "leggeva" la firma digitale apposta dal difensore. Il quale ultimo dimostrava, addirittura con una consulenza tecnica, che la sua firma era stata regolarmente apposta, chiedendo - e qui per fortuna ottenendo - una "remissione in termini" per poter riproporre l'istanza. Qualche mese fa una sentenza della prima sezione penale della Cassazione ha statuito la inammissibilità di un ricorso, avendo lo il difensore trasmesso sì ad un indirizzo pec della sezione della Corte di Appello che aveva pronunciato la sentenza impugnata, ma non all'indirizzo pec specificamente dedicato alla ricezione delle impugnazioni.

In tutti i Fori italiani gli avvocati sono chiamati a misurarsi quotidianamente con una serie infinita di trappole analoghe, spesso frutto di estemporanee interpretazioni regolamentari di questo o quel cancelliere o, peggio ancora, di occasionali e stravaganti malfunzionamenti tecnici del Portale, come potrete leggere nel dettaglio in questo numero di PQM. L'avvio del c.d. processo telematico non poteva essere più disastroso, al punto che in tutta Italia i capi degli uffici, con stizziti provvedimenti autarchici, ne hanno unilateralmente sospeso la operatività, seppure stabilita per legge. Tuttavia, in questo caos davvero indecoroso, si staglia netta una ideologia autoritaria, di schiettissima matrice inquisitoria, in ragione della quale si è intanto stabilito un doppio regime di accesso al Portale: uno "interno" riservato a PM e Giudici, ed uno "esterno", riservato agli avvocati. I quali ultimi, in sostanza, non possono usare il Portale per altro che per depositare i propri atti, vedendosi preclusa invece la possibilità di accedere al fascicolo telematico.

Siamo, noi avvocati, soggetti "esterni" al Portale, dei paria che possono tutt'al più partecipare alla lotteria del deposito atti, incrociando le dita, e nulla più. Questa miserabile realtà è la prova provata di quanto sia radicata nella cultura giuridica di questo Paese la secolare idea inquisitoria del processo, secondo la quale i padroni di casa, nei Palazzi di Giustizia, sono Pubblici Ministri e Giudici, mentre gli avvocati sono ospiti, nemmeno graditissimi, ai quali deve essere consentito di impicciarsi il meno possibile. Ed anzi, facciano attenzione a non commettere errori nel depositare i propri atti, e a non incappare in qualche bizzoso cancelliere o in qualche sistema operativo che non ti riconosce la firma, perché la mannaia della inammissibilità sarà pronta a scattare, implacabile. Una cultura inquisitoria che anzi, da questo punto di vista, si è addirittura aggravata. Fino a qualche anno fa, infatti, vigeva incontestato, nel nostro sistema processuale, il principio del cosiddetto *favor impugnationis*, in forza del quale il giudice era impegnato, ovviamente nei limiti del possibile e del ragionevole, a sanare eventuali irregolarità o errori nel deposito di un atto di appello o di un ricorso per Cassazione, considerato che questi atti sono la più delicata esplicitazione del fondamentale diritto dell'imputato ai successivi gradi di giudizio. Se il difensore fa scadere il termine dell'impugnazione, non c'è nulla da fare; ma se l'atto viene depositato nell'ufficio sbagliato - si diceva - conta ovviamente la volontà di impugnare, che va tutelata regolarizzando l'inciampo formale, così salvaguardando quel fondamentale diritto dell'imputato.

Oggi accade il contrario, anzi sembra che non si veda l'ora di poter calcidiare gli atti di impugnazione al primo inciampo tecnico, per implementare le statistiche dei procedimenti evasi. E il problema, credetemi, si fa ogni giorno più serio. Buona lettura!



## I DISASTRI DEL PORTALE

L'informatizzazione del processo sta diventando una trappola per il diritto di difesa

### Brave new world

#### L'INGIUSTO PROCESSO PENALE TELEMATICO

Oliviero Mazza

Il frutto più velenoso della riforma Cartabia è certamente il processo penale telematico. Dietro al fascino suadente della innovazione si nasconde in realtà un Moloch tecnologico sul cui altare sono state sacrificate le garanzie del giusto processo, anche quelle che nell'ambiente analogico tradizionale sembravano intangibili. La porta d'ingresso in questo *brave new world*, in cui i diritti sono confinati in un drammatico limbo esistenziale, sono due norme processuali in bianco (art. III-bis e III-ter c.p.p.) che delegano al potere regolamentare (il vero Moloch tecnologico) la scrittura di un processo penale parallelo, libero da vincoli, compresi quelli costituzionali. L'apparente insipienza del legislatore nasconde, in realtà, la callida scelta di aggirare ogni limite e di utilizzare lo sviluppo digitale quale cavallo di troia per infettare del più cupo germe inquisitorio quello che restava dei brandelli del processo accusatorio dopo la cura efficientista.

Segue a pag. II

### Difesa offline

#### AD ARMI PARI: GIUSTO, MA COME E QUANDO?

Gian Luca Totani

Il processo penale telematico nasce con una precisa filosofia ispiratrice: l'abbandono del principio di libertà delle forme, con i sacrifici che ne conseguono, da compensarsi attraverso la fruibilità per le parti del fascicolo informatico, formato da atti e documenti di cui è assicurata l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; con innegabili potenzialità in termini di miglioramento della qualità dell'esercizio del diritto di difesa. In questa prospettiva sono chiare le relazioni illustrative che hanno accompagnato la pubblicazione della riforma Cartabia (D.LGS. 150/2022) e dei suoi decreti attuativi (DM 2017/2023 e 206/2024): è un vero e proprio "rapporto sinallagmatico" quello costituito - da una parte - dalla "nuova condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo" (il deposito telematico) e - dall'altra - dal "servizio offerto dal sistema all'utente che interagisce e collabora"...

Segue a pag. II

### Errore di sistema

#### IL DIFENSORE E L'IPOCRISIA DIGITALE

Luca Marafioti

Ansiogeno per la difesa lo spettro del processo penale digitale. E l'atteggiamento "non inclusivo" del sistema va ben al di là di alcuni inaccettabili eccessi dell'inammissibilità "digitale" delle impugnazioni. Eppure, l'esperienza giurisprudenziale ci regala un filo di sintomatiche perle: il cartaceo *favor impugnationis* viene soppiantato dal formalismo-beffa di impronta digitale. E così: inammissibile l'appello se la copia informatica del mandato a impugnare è priva dell'autenticazione del difensore effettuata con firma digitale; inammissibile il ricorso per cassazione per mancata sottoscrizione del difensore anche se quest'ultimo adduce il malfunzionamento della firma digitale o se depositato presso indirizzo PEC diverso da quello indicato nel decreto del direttore generale per i sistemi informatici. Ma non è, purtroppo, solo nel delicato snodo della critica avverso provvedimenti ritenuti ingiusti che si annida il problema.

Segue a pag. III

# L'INGIUSTO PROCESSO PENALE TELEMATICO

L'ambiente digitale va ripensato dalle basi culturali o l'avvento dell'IA darà il suo colpo di grazia alle ragioni del garantismo

Oliviero Mazza\*

SEGUE DALLA PRIMA

Ad esempio, la digitalizzazione cartabita stabilisce che magistrati requirenti e giudicanti, in quanto considerati abilitati interni, condividano un'applicazione (app) inaccessibile ai difensori abilitati esterni, ai quali è riservata solo la buca delle lettere del portale per il deposito degli atti. Quale sarebbe il concetto di separazione delle funzioni e di parità fra le parti che ha guidato la distinzione digitale fra abilitati interni ed esterni? È evidente che, nel processo digitale, pubblico ministero e giudice tornano ad essere indissolubilmente uniti non solo nei privilegi informativi negati ai difensori, ma anche nel concetto di autorità giudiziaria titolare della funzione di persecuzione penale. Nell'ambiente digitale risorge dalle sue ceneri la tradizione inquisitoria dello Stato autoritario che promuove e sostiene la pretesa punitiva tramite il corpo unico della magistratura dotato dei medesimi strumenti tecnologici. Nemmeno Manzini e Rocco sarebbero stati capaci di immaginare che, a quasi cento anni di distanza, la loro creatura avrebbe ritrovato nuova linfa nella digitalizzazione. Eppure, un modello di processo telematico di parti, accessibile a tutti i soggetti in condizioni di parità, era già disponibile grazie all'esperienza maturata nel settore civile. Perché non limitarsi a mutuare quel modello di processo *adversary* perfettamente funzionante nonché aderente ai principi di un processo accusatorio garantista? Appare di tutta evidenza la strumentalizzazione della rivoluzione digitale.

Al corpo estraneo della difesa è riservato un ologramma ingannevole di processo digitale. Il portale ha funzionalità limitate so-

stanzialmente al deposito degli atti, senza consentire l'accessibilità diretta ai fascicoli. Soprattutto, il portale si regge sull'idea di una funzionalità unidirezionale, ben lontana dalla interazione che sarebbe imposta dal processo di parti poste in condizioni di parità dinanzi al giudice terzo, ossia unico abilitato interno se si volesse mantenere questa discriminatoria terminologia burocratica. Ma anche i pochi diritti riconosciuti ai difensori nell'ambiente digitale, sostanzialmente solo quelli di deposito, risultano condizionati dalla ricezione di accettazione dell'atto, come se il sistema dovesse di volta in volta convalidarne l'operato. Accettazione che spesso giunge dopo un lungo periodo di valutazione, ma quando l'atto non è accettato, per insondabile dogma telematico e non certo per decisione di un giudice umano, e il termine per il suo compimento è spirato, al difensore rimane solo la preghiera della restituzione nel termine.

Nel mondo digitale tutto può accadere, compresa l'istituzione regolamentare di una forma di invalidità di nuovo conio, ovviamente non prevista dalla legge, che va sotto il nome di irricevibilità, peraltro immotivata e senza appello, e che colpisce anche atti propulsivi e decisivi, come le impugnazioni. Nemmeno nella peggiore visione distopica del processo si poteva immaginare che una condanna, magari all'ergastolo, passasse in giudicato solo perché un imperscrutabile sistema informatico avesse deciso di respingere l'atto di appello sulla base di una presunta incoerenza di dati formali, come il numero di RGNR. Nel vecchio e rimpianto ambiente analogico tutto ciò non poteva accadere, l'umanesimo processuale è infatti l'antidoto per l'algidità digitale. Al cancelliere in carne ed ossa non sarebbe mai venuto in mente di rifiutare il deposito richiesto da



un avvocato e comunque l'interazione umana avrebbe consentito di risolvere anche gli eventuali problemi. Quante volte è capitato che l'addetto alla ricezione atti correggesse a penna un numero di registro sbagliato, così sanando immediatamente l'errore materiale. Oggi, invece, l'atto incoerente per un mero errore materiale viene respinto, ossia diventa inesistente e scompare nel buco nero digitale. Bisogna cancellare immediatamente queste regole palesemente incostituzionali, eliminare la ricezione di accettazione, lasciando solo quella di deposito e demandando al giudice ogni successiva valutazione, e istituire un unico sistema telematico che consenta alle parti, in condizioni di parità, e al giudice un accesso agli atti trasparente e controllabile. I malfunzionamenti del portale e della app, pur evidenti nella loro quotidianità, sono solo la puerile giu-

stificazione con cui si tenta di occultare la verità di un sistema digitale che è stato pensato sulla base di una ideologia processuale autoritaria. Non è solo un problema tecnico, peraltro innegabile: l'ambiente digitale va ripensato dalle fondamenta culturali prima che l'avvento, ormai prossimo, dell'intelligenza artificiale dia il colpo di grazia alle ragioni del garantismo. Vogliamo davvero che i difensori divengano gli strumenti dei loro stessi strumenti? Mi sembra fin troppo evidente che nel disegno riformista si sono importate nel processo penale le tecnologie potenzialmente utili, ma per ragioni sbagliate. È chiedere troppo avere un giusto processo telematico?

\*Professore ordinario di diritto processuale penale

## Ad armi pari: giusto, ma come e quando? Il diritto di difesa è al palo, senza soluzioni

Gian Luca Totani\*

SEGUE DALLA PRIMA

... (l'accesso al fascicolo informatico) che si perfeziona nel momento in cui il fascicolo informatico è disponibile; e solo "se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate alle parti, allora può partire la doverosità del deposito".

In realtà le cose non stanno andando secondo questa scansione perché la doverosità del deposito per le parti è ormai, venute meno il 31 marzo scorso le deroghe relative alle iscrizioni delle notizie di reato ed il giudizio direttissimo e residuando solo quelle relative alle impugnazioni cautelari ed in materia di sequestro probatorio, prevista fino alla conclusione del giudizio di primo grado mentre l'accesso al fascicolo, grande invitato di pietra della riforma, non è ancora consentito. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le criticità lamentate dai cosiddetti "abilitati interni" riguardo le funzionalità di App, l'applicativo loro in uso, che continuano ad essere motivo dei numerosissimi provvedimenti di sospensione dall'obbligo di deposito telematico che i capi

degli uffici giudiziari hanno adottato ai primi dell'anno, reiterandoli negli ultimi giorni; se, però, si analizzano in profondità quei provvedimenti ci si accorge che le ragioni che li sottendono evidenziano o un'ancora scarsa metabolizzazione del suo utilizzo oppure sue particolari carenze strutturali riscontrate da tutti gli utilizzatori: mentre nel primo caso certamente non si può parlare di "malfunzionamento", nel secondo il suo accertamento dovrebbe spettare al direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi del comma 1 dell'art. 175-bis cpp e non ai dirigenti degli uffici ai sensi del comma 4.

Sia come sia, la conseguenza pratica è che il fascicolo informatico - allo stato - si alimenta dei tanti depositi fatti dagli "abilitati esterni" e dei pochi effettuati dagli "interni"; si palesa l'attuale svolgimento di partite processuali giocate ad armi impari perché agli avvocati non è concessa analoga facoltà di auto sospensione dagli obblighi di deposito

telematico. Eppure i problemi per il corretto esercizio del diritto di difesa, più volte segnalati dall'Unione delle Camere Penali italiane, restano tuttora senza concreta soluzione. Ancora oggi si riscontra la non completa "visibilità" dei fascicoli - possibile solo se le nomine sono correttamente annotate nei registri - indispensabile per procedere al deposito di atti successivi e, quindi, ad attività cruciali (si pensi soltanto a tutte quelle soggette a termini di decadenza); ed è tuttora scadente la gestione da parte degli uffici dei "solleciti" che dovrebbero porre rimedio a tali lacune.

A queste, ormai annose, criticità si è in questi tre mesi aggiunto prepotentemente il tema delle produzioni in udienza, figlio di una errata e vessatoria interpretazione del comma 3 dell'art. 111-bis cpp: ci sono ancora magistrati che - nonostante le Note del DG-SIA dell'8/1/2025 e del DIT del 20/1/2025 - pretendono che esse avvengano attraverso il canale telematico, magari anche prima dell'udienza e quindi in assenza del neces-

sario contraddittorio che deve precedere qualsiasi acquisizione al fascicolo. Non è difficile individuare le ragioni inconfessabili che stanno dietro questi atteggiamenti, ovvero l'ancora scarsa preparazione del personale amministrativo che fatica ad adeguarsi al nuovo ecosistema processuale: sta ad essi, infatti, la conversione "senza ritardo" degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico; ed è altrettanto evidente come questa errata pretesa modality, eccentrica al dettato normativo, finisca per stravolgere le regole che disciplinano le acquisizioni probatorie, soprattutto se si ha a mente la persistente impossibilità per le parti di controllare il contenuto del fascicolo informatico.

L'avvocatura penalista deve essere messa a conoscenza dei tempi e degli strumenti attraverso i quali il Ministero intende adempiere al proprio "obbligo contrattuale", ovvero quello di garantire il corretto e puntuale esercizio del diritto di difesa anche attraverso la possibilità di accesso al fascicolo informatico.

Ed in questa prospettiva UCPI ha scritto al viceministro Sisto, al fine di incontrare anche il rinnovato Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia onde avere un confronto costruttivo sulle criticità segnalate e sulle prospettive future di sviluppo. Perché anche il processo penale telematico o è giusto o non è.

\*Avvocato penalista, Giunta UCPI

**La richiesta  
Incontrare il  
Dipartimento  
per  
l'innovazione  
tecnologica  
della giustizia**

## ERRORE DI SISTEMA

# UNA SCOMMESSA PERDUTA? NON POSSIAMO ARRENDERCI

Basterebbe che venissimo coinvolti con il nostro sguardo sul processo e sulle garanzie, che gli obblighi valessero per tutti e non solo per noi

Laura Becca\*

Non so per quanto ancora potrò difendere l'informatizzazione del processo penale declinata in maniera così scomposta e respingente. Da oltre tre anni dedico tempo e impegno a questo tema, girando l'Italia per lezioni e convegni, rispondendo a qualunque ora a colleghi disperati, cercando di trasmettere fiducia verso un sistema che avrebbe dovuto agevolare il nostro lavoro, così come quello di tutti coloro che gravitano all'interno dell'ecosistema giustizia penale. La partecipazione ai lavori della commissione, istituita dal Ministro Cartabia per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo sul tema, mi aveva reso parte di un progetto epocale e non più rinviabile. L'onda pandemica aveva portato con sé la consapevolezza che anche il processo penale avrebbe dovuto ammodernarsi, quantomeno negli aspetti legati alla forma ed al deposito degli atti, sfruttando la possibilità, anche economica, di rinnovare strutture e competenze. A quel tavolo erano presenti tutte le professionalità interessate: avvocati, magistrati, personale di cancelleria oltre a personalità dell'accademia e funzionari del ministero. Si era scelto di intervenire principalmente sulle norme processuali introducendo il concetto di fascicolo informatico e interpolando le norme del codice interessate alla forma degli atti ed al deposito degli stessi, peraltro con una certa neutralità, delegando alla normativa tecnica le specifiche

regole a presidio del corretto operare. Passaggio indispensabile avrebbe dovuto essere una ricognizione tecnica delle strutture esistenti negli uffici giudiziari; il previo censimento dell'hardware presente e dello stato delle reti avrebbe dovuto costituire il presupposto indefettibile per poter consentire le implementazioni necessarie a garantire uniformità di azione. Parimenti - pare anche banale evidenziarlo - era necessario formare gli attori, tutti, abituati ad una modalità di lavoro sedimentata da decenni e non sempre inclini ad entusiasarsi per le novità. Avevamo immaginato un "d-day", un giorno zero con l'iscrizione di un procedimento accompagnato da un fascicolo totalmente informatico, implementato via via dai depositi effettuati da tutti i soggetti, già consapevoli e formati. Così non è stato, probabilmente così non poteva essere: troppa l'urgenza di attestare gli avanzamenti in tema di digitalizzazione e di conseguire i fondi del Pnrr. Era sufficiente indicare che il processo telematico aveva conseguito la milestone utile per l'erogazione del contributo, che era stata informatizzata la fase delle indagini preliminari prima e quella del giudizio poi. Immagino sia rimasta in ombra l'indicazione del fatto che fino allo scorso anno (dal 2020...) solo i difensori erano sottoposti all'obbligo di deposito telematico, che l'introduzione della cogenza per gli altri soggetti si è rivelata nei fatti non essere obbligo ma solo facoltà e comunque con modeste conseguenze in caso di inciampo

telematico. Una informatizzazione per parti, in autogestione e senza possibilità di comprensione reciproca. Un puzzle di sistemi, alcuni risulanti, altri pensati in maniera semplicistica, senza tenere conto delle molte variabili di un flusso complesso come quello del processo penale. Senza tenere conto dei rischi e dei valori in gioco sottostanti, senza tenere conto della riottosità da parte di tutti a cambiare e dunque senza preparare in alcun modo il terreno. Quello del doppio o triplo binario doveva essere un momento contenuto, persiste da anni mutevole e muta forma; le incertezze normative si mescolano a quelle interpretative tanto da essere divenuta la questione telematica la principale causa di discussione oltre che di ansia, completamente delegata alla buona volontà ed all'impegno degli avvocati. Ed allora mi dispiace ma mi arrendo. Mi arrendo al vetusto TIAP, alle cancellerie che non rispondono al telefono per spiegarti il motivo del rifiuto del deposito, mi arrendo agli editti dirigenziali che sospendono obblighi normativi sulla base di malfunzionamenti locali che tali non sono. Mi arrendo al federalismo imperante degli uffici giudiziari, piccoli regni autonomi, governati da regole locali, spesso misteriose soprattutto per l'avvocato forestiero. Mi arrendo ai protocolli, che ci vedono nostro malgrado complici della ratifica di prassi inutilmente vessatorie, quantomeno per noi e per i nostri assistiti. Mi arrendo a chi dice che non



PortHal9000: l'informatica che deforma le forme

L. Z.

funziona niente e a chi dice "da noi il portale non c'è". Mi arrendo al burocrate, sempre in agguato, che attende la circolare chiarificatrice, ma poi la disapplica se l'interpretazione fornita si mostra troppo lineare. Mi arrendo ai diritti di copia, alle distorsioni applicative, alle abrogazioni in fatto delle facoltà previste dal codice di procedura penale. Mi arrendo a tutte queste follie. Poi ci ripenso, non si può tornare indietro. Rabbrivisco all'idea di non poter depositare un atto in un ufficio giudiziario distante dal mio Foro, a non poter farlo alla sera o un sabato pomeriggio; mi fa orrore evocare spettri lontani, il registro di passaggio, l'orario di cancelleria, le file interminabili, il timbro di depositato. Basterebbe che ci venisse tesa una mano, che venissimo informati della programmazione in atto, degli sviluppi futuri, delle miglioni in corso; basterebbe che venissimo coinvolti con il nostro sguardo sul processo e sulle garanzie; basterebbe che gli obblighi potessero valere per tutti e non solo per noi; basterebbe che il buon senso e la ragionevolezza riguadagnassero il terreno perduto e che non brancolassimo nel buio o ancora peggio che nell'oscurità totale non si trovi chi è chiamato a giudicare anche di queste cose che, come tutte, richiedono equilibrio e competenza. Non possiamo più aspettare: se ci arrendiamo, sono i diritti i veri sconfitti.

\*Avvocata penalista

## Il difensore e l'ipocrisia digitale

Luca Marafioti\*

SEGUE DALLA PRIMA

Sin dal sacrale momento in cui si annoda il binomio autodifesa-difesa tecnica, mediante deposito della nomina, inizia il calvario difensivo contro la dittatura di un tetragono "cancelliere informatico" senz'anima. Cosicché, il difensore è costretto a sviluppare un inopinato "bisogno di accettazione" da parte del sistema, cozzando contro avversari imperscrutabili e risultando escluso a priori dal circolo magico dell'applicativo APP coniato per i magistrati. Circuito solo all'apparenza di privilegio, alla luce dei ripetuti provvedimenti dei capi degli uffici che ne sospendono unilateralmente l'applicazione. Da giuridico il problema si trasforma presto in culturale e politico, se è vero che, con cieca fiducia verso una sognante rivoluzione digitale, si incide in maniera decisiva su interpretazione e manifattura delle norme, con egemonia di concezioni del meccanismo processuale che vuole la norma mero quotidiano utensile, anziché regola a tutela dell'imputato. Una visione del processo frutto di una logica giurisdizionale "autarchica", che mostra di non sentire il bisogno della partecipazione e del contributo argomentativo della difesa. Il tutto schermato dallo slogan dell'efficienza del processo penale, secondo una logica ossessionata dal risultato. Si spaccia per efficienza una più o meno consapevole volontà di predominio di una componente della giustizia penale rispetto ad un'altra che, invece, va emarginata. Bisogna, allo-

ra, far leva soprattutto sul contributo dei più giovani tra di noi, brillanti e motivati, rispetto a quanti ritenuti troppo vieux jeu perché si limitano a ripetere gli stessi moniti. E magari più reattivi nello smascherare il velo dell'ipocrisia digitale, perché più pronti a servirsi della tecnologia. Per riflettere su un dato che colpisce: l'anomalo recupero di una dimensione puramente strumentale della norma processuale, intesa come strumento di efficienza, soprattutto se asservita alla propaganda digitale. A ben vedere, nasconde l'immensa voglia di specchiarsi al più presto in un risultato qualsiasi, con accuse senza possibilità di replica. Mentre dal primo giorno di nomina fino alla cassazione l'avvocato chiede con il cappello in mano di essere accettato e dorme preoccupato dal fiasco digitale nella difesa dell'imputato. Il sistema sembra cinicamente pensato per fare "spallucce" dinanzi all'avvocato inesperto, sfortunato, distratto, tecnologicamente malfermo. La logica del "peggio per lui" non fa onore ad un sistema animato solo da buone intenzioni garantistiche. Anche e soprattutto nella e dalla modernità le garanzie devono essere intoccabili. Nessun avvocato dovrà più chiedere di essere accettato da un cancelliere digitale, né tantomeno convivere con l'incubo del rifiuto digitale. Anche nel mondo digitale, insomma, il diritto di difesa va considerato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, come ci ricorda l'articolo 24 Cost.

\*Ordinario di procedura penale

## CANCELLIERE "INFORMATICO" SENZA DIALOGO

Marta Santamaria\*

CONTINUA A PAGINA IV

Da gennaio è obbligatorio il deposito telematico degli atti giudiziari penali, passo avanti nell'obiettivo del "processo penale telematico". Fine apparentemente condivisibile, innumerevoli le criticità già emerse. L'applicazione della tecnologia al sistema processuale ha guardato solo all'efficienza, mentre dovrebbe garantire anche principi cardine del processo penale e, soprattutto, effettività al diritto di difesa. Scelte e tempistiche appaiono totalmente svincolate da una preventiva analisi circa le ricadute del percorso intrapreso. Cavalcata l'onda della normativa emergenziale pandemica, si è seguita ciecamente la serrata indicazione cronologica contenuta nel Pnrr, a discapito della formazione di chi opera attraverso strumenti telematici, senza adeguata sperimentazione del sistema né il supporto di idoneo confronto con l'utenza. Svariate criticità riconducibili al funzionamento dei servizi telematici sono costantemente denunciate da una platea di utenti, cavie di fatto di un'innovazione tecnologica affrettata. Squilibrio tra le parti anche nel campo dell'applicazione tecnologica, come attestano reiterati provvedimenti degli uffici giudiziari, volti a prorogare l'uso dei sistemi analogici, in deroga alla vigente normativa. Provvedimenti che riguardano solo gli operatori "interni": magistrati e cancellieri. Inaccettabile il paradosso di un fascicolo telematico alimentato dai depositi eseguiti dagli utenti "esterni", gli avvocati assoggettati all'obbligo del deposito telematico, ma fruibile in via esclusiva da coloro che beneficiano di una disciplina derogatoria, promossa a proprio uso e con-



sumo. Ignobile che, nelle fasi iniziali di un procedimento penale e, comunque, prima dell'avvenuta discovery degli atti investigativi, il difensore munito di mandato possa procedere al relativo deposito solo se allega anche un "atto abilitante". Sovente "atto abilitante" è il certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica che comunica al richiedente eventuali iscrizioni quale indagato o persona offesa, nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. Dato tale ruolo del certificato, sconcerta l'assenza di misure volte a rendere efficienti gli uffici preposti al rilascio in tempi ragionevolmente brevi. A Roma un'attesa media di cinque settimane: perfino il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma condivide l'interpretazione delle norme che offre la locale Camera Penale a contrasto dell'assurda necessità di questo atto abilitante. Se non viene notificato alcun atto, il certificato delle iscrizioni si eleva insomma a *conditio sine qua non* per l'esercizio del diritto di difesa. Ed ogni giorno di attesa mantiene difensore ed assistito in *standby* fuori dalla porta del procedimento. Ostacola ulteriormente il necessario intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria per accettare atti o documenti depositati anche in assenza di anomalie bloccanti.

\*Avvocato penalista

## DIFESA OFFLINE

SEGUE DA PAGINA III

Cosìché l'atto depositato subisce un doppio vaglio: dal sistema telematico e dal personale in cancelleria, spesso secondo logiche impenetrabili. Proliferano casi di rifiuto incomprensibili, frutto di apparenti difficoltà tecniche, scarsa preparazione, ovvero misteriose prassi locali dettate da interpretazioni che ingenerano incertezze applicative. Difetta sia un'opzione "salvifica" che consenta alle cancellerie di validare manualmente il deposito, per arginare e superare discutibili rifiuti del sistema informa-

tico, sia la previsione di un atto generico che permetta al difensore di depositare richieste non espressamente previste dal portale. A farne le spese assistiti e avvocati, impossibilitati al dialogo con un cancelliere informatico, privati della possibilità di accesso fisico negli uffici per il compimento dell'atto, fermi in attesa dell'ennesimo imperscrutabile vaglio non codificato che ostacola l'esercizio della difesa. Quotidiana la battaglia contro i mulini a vento per il penalista telematico, paladino del diritto di difesa.



# Il processo penale telematico e la linea del tempo

## C'è una segmentazione della fase del deposito degli atti dal complessivo ecosistema digitale

Tommaso Giustiniano\*

Come nella migliore tradizione scolastica, uno dei metodi più efficaci di didattica ed apprendimento è la rappresentazione dei fatti su una linea del tempo, per comprenderne lo sviluppo e l'andamento. Non vi è forse nulla che meriti di esser collocato su una ideale "linea del tempo" del processo penale telematico, dai suoi albori all'attuale "milestone", mutuando l'immagine dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Certamente, il primo momento da annotare, quale punto zero sulla linea, è la legge delega n. 134 del 27 settembre 2021, con la quale viene concepito il "processo penale telematico". Tale enunciato trova la propria declinazione attuativa nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con l'introduzione all'art. 6 delle modifiche al Titolo I del Libro II del codice di rito, con i novellati artt. 110 e 111 e, soprattutto, con l'introduzione degli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p.: l'uno, disciplinante il deposito telematico degli atti; l'altro il fascicolo informatico e l'accesso agli atti.

Nell'intento di pervenire ad una definizione normativamente accreditata di "processo penale telematico", ben si potrà – ancora una volta – accedere ai contenuti della richiamata relazione illustrativa, qualificandolo come realizzazione della "transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza". Nella visione del legislatore delegato, dunque, non potrebbe (o comunque non dovrebbe) esistere un "processo penale telematico" partizionato e frammentato. Ciò che, diversamente, contempla

il legislatore è una progressione attuativa delle disposizioni cogenti sulla "formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti" (per ciò che qui interessa) modulata secondo un regime transitorio diretto ad apprestare l'ambiente (o ecosistema) digitale per il perseguimento della transizione.

In questo percorso, vengono individuate alcune indicazioni temporali "certe" da utilizzare per il regime transitorio: ad ogni fase di operatività del sistema (indagini preliminari – udienza preliminare – dibattimento) (si legge nella relazione illustrativa) può associarsi un provvedimento del DGSIA che attesta la funzionalità del servizio. La milestone per ogni fase è la piena operatività e disponibilità del fascicolo informatico aggiornato per tutte le parti del processo. In questa direzione, sulla linea del tempo del processo penale telematico, si pone il Decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 87 comma 1 d.lgs 150/2022, recante le "regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti e documenti, nonché la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale [...].

Il decreto ministeriale anzidetto pone le basi per l'invocata costruzione dell'ecosistema digitale attraverso significative modificazioni al decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44.

Viene, in particolare, normata la definizione del "portale dei depositi telematici", inteso quale "piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati. Ancora, viene introdotto il "portale delle notizie di reato", inteso quale piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché ad ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato. Norma di peculiare rilievo è l'art. 13 bis del citato D.m. che disciplina la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento

penale.

Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34. Ancora, al comma 2 della citata norma si prevede che gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

Per quanto concerne, inoltre, il versante dei soggetti "abilitati interni", il successivo art. 15 del novellato D.m. 44/2011, dispone che "l'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34". Al comma 2 si prevede che "se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico".

Se, ancora una volta, i decreti ministeriali richiamati dal d.lgs. 150/2022 pongono una ben precisa serie di disposizioni coerenti con la nozione di "processo penale telematico" come sopra tracciata, articolata su "formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti", ciò che viene del tutto omesso nell'iter costitutivo ed attuativo è il principio della operatività e disponibilità del fascicolo telematico, aggiornato ed accessibile per tutte le parti del proces-

so. Su tale determinante aspetto, fondante e caratterizzante l'intero impianto dell'ecosistema digitale del processo penale telematico, la progressione si arresta e non consente, ad oggi, di porre sulla "linea del tempo" del processo penale telematico un punto di arrivo.

Nell'ordine cronologico della progressione normativa, si annovera il decreto 27 dicembre 2024, n. 206, Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico, entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

L'art. 1 del regolamento introduce modificazioni all'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217. Eppure, proprio tale regolamento tradisce la definitiva segmentazione della fase del deposito degli atti da tutto il complessivo ecosistema digitale: si scansiona temporaneamente ed in maniera tassativa l'obbligo di deposito da parte dei soggetti abilitati esterni (peculiarmente), omettendo del tutto di fissare punti certi di approdo in merito al fascicolo informatico, cuore del processo penale telematico.

Dunque, irrimediabilmente si partiziona anche l'ideale linea del tempo del processo penale telematico, dovendosene tracciare una parallela per i cogenti obblighi, soprattutto a carico dei soggetti abilitati esterni (categoria concettuale che assorbe quella del difensore), che trovano una netta scansione e pianificazione temporale, al di là dello sfumato tratto che caratterizza l'incedere del processo – in tutte le sue fasi – telematico.

Non a caso, ancor prima del concepimento e della enunciazione dell'ecosistema digitale nel processo penale, sin dalla normativa emergenziale per l'emergenza pandemica del 2020, la progressiva introduzione di strumenti telematici di deposito degli atti si è trasformata da opportunità in obbligo: senza alcuna concreta coerenza funzionale, ad oggi, con il perimetro dell'ambiente digitale invocato dal legislatore delegato.

\*Avvocato penalista

